



GETA SRL
P.E.C.: geta.srl@pec.it

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
P.E.C.: ata.ascolipiceno@emarche.it

ARPAM - DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.dipartimentoascoli@emarche.it

ASUR MARCHE AREA VASTA 5
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it

REGIONE MARCHE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
P.E.C.: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

REGIONE MARCHE
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it

COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

COMUNE DI CASTIGNANO
P.E.C.: comunecastignano.ap@pec.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE
P.E.C.: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

SETTORE EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AMBIENTE
COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: suap.ap@pec.it

e pc PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Oggetto: Art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – POLO ECOLOGICO della GETA SRL. Comune di Ascoli Piceno. “AMPLIAMENTO DISCARICA 3”.
Trasmissione verbale conferenza di servizi in modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 18/03/2021 e 01/04/2021.**

Premesso che:

- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **18/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.29771 del 19/12/2018) istanza per procedimento unico VIA/AIA per il progetto “**AMPLIAMENTO DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO GETA**”;
- la stessa GETA SRL ha trasmesso documentazione integrativa a mezzo PEC il **30/01/2019** (rif. Prot. Prov. N.2870 del 30/01/2019), il **14/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4344 del 15/02/2019) e il **21/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4912 del 21/02/2019);
- la predetta istanza di AIA e VIA è stata pubblicata sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno per 60 giorni, ai sensi dell’art.23 e dell’art.24 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dal 28/02/2019 al 29/04/2019;
- con **Prot. N.5632 del 28/02/2019** è stata comunicata l’avvenuta pubblicazione sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art.23, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con contestuale richiesta dei pareri di competenza ai sensi dell’art.24, comma 4, dello stesso D.Lgs 152/2006;
- il **12/03/2019** sono pervenute le osservazioni del SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO di Prot. N.18241 (rif. Prot. Prov. N.6657 del 12/03/2020);
- il **28/03/2019** sono pervenute le osservazioni del COMUNE DI CASTIGNANO di Prot. N.1751 (rif. Prot. Prov. N.8446 del 29/03/2020);
- con **Prot. N.12438 del 24/05/2019** è stata convocata la conferenza di servizi per il 20/06/2019 (Procedimento di VIA ai sensi art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- il **14/06/2019** (rif. Prot. Prov. N.14278 del 17/06/2019) la GETA SRL ha comunicato il “cambio di amministratore”;
- l’ARPAM ha formulato le “osservazioni tecnico ambientali di competenza in merito al procedimento di VIA” di **Prot. N.20756 del 21/06/2019** (rif. Prot. Prov. N.14685 del 21/06/2019);
- con **Prot. N.16873 del 25/07/2019** è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 20/06/2019;
- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **06/08/2019** (rif. Prot. Prov. N.18091 del 20/08/2019) elaborati integrativi a seguito della predetta conferenza di servizi;
- la stessa GETA SRL con nota del **02/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.18835 del 03/09/2019) ha sollecitato la convocazione di una nuova conferenza di servizi;
- con **Prot. N.18997 del 05/09/2019** le stesse integrazioni sono state trasmesse agli enti competenti;
- con **Prot. N.23002 del 06/11/2019** è stata convocata la conferenza di servizi per il 14/11/2019 (Procedimento di AIA ai sensi art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- con **Prot. N.25892 del 17/12/2019** è stato trasmesso il verbale della stessa conferenza di servizi con contestuale richiesta di integrazioni;
- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **16/01/2020** (rif. Prot. Prov. N.1140 del 20/01/2020) elaborati integrativi a seguito della conferenza di servizi del 14/11/2019;
- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **16/06/2020** (rif. Prot. Prov. N.9830 del 16/06/2020) elaborati integrativi (PD_rel_00_rev.2 e PD_REL_03_REV.1).

Considerato che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.343 del 12/03/2020, del Settore Tutela Ambientale, è stato disposto il riesame dei procedimenti in corso in materia di AIA e VIA (Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), individuando (dal 16/03/2020) un nuovo responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;
- con avviso di **Prot. N.12213 del 20/07/2020** è stata indetta una conferenza di servizi, ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire i pareri definitivi degli enti in indirizzo;
- con avviso **Prot. N.17130 del 13/10/2020** è stata indetta per il giorno 22/10/2020 una conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i., come previsto con l’avviso di Prot. N.12213 del 20/07/2020;

- con **Prot. N.18190 del 28/10/2020** è stato trasmesso il verbale della predetta conferenza di servizi;
- la GETA SRL ha trasmesso gli elaborati aggiornati (disponibili sul sito web della Provincia), concordati nella predetta conferenza di servizi, il **10/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.21124, N.21125, N.21126 del 10/12/2020), il **15/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.21389 del 15/12/2020) e il **14/01/2021** (rif. Prot. N.874 del 14/01/2021).

Atteso che:

- con **Prot. N.1237 del 20/01/2021** è stata indetta una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- con **Prot. N.5053 del 08/03/2021** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **18/03/2021**, relativo il procedimento in oggetto;
- dato atto della necessità di un ulteriore approfondimento tecnico, la conferenza di servizi del 18/03/2021 (indetta ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i.) è stata sospesa e aggiornata al **01/04/2021**.

Si trasmette il verbale della conferenza di servizi del **18/03/2021** e **01/04/2021**.

Si chiede alla GETA SRL di trasmettere allo scrivente Settore, **entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente**, gli elaborati aggiornati come dettagliato nello stesso verbale.

Si comunica che:

- sul sito web della Provincia (http://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_129_672_1.html) è disponibile la documentazione tecnica, aggiornata al 14/01/2021 unitamente agli atti del procedimento;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giulia Mariani (tel. 0736 277.753 - email: giulia.mariani@provincia.ap.it);
- il Funzionario P.O. Tutela Ambientale è il Dott. Gianni Giantomassi (tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GG/GM

Il Dirigente
Dott. FRANCO CARIDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Oggetto: Art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – POLO ECOLOGICO della GETA SRL. Comune di Ascoli Piceno. “AMPLIAMENTO DISCARICA 3”.
Conferenza di servizi in modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 18/03/2021 e del 01/04/2021.

Richiamato che:

- con **Decreto Regionale n.37/VAA_08 del 31/03/2008** del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla GETA S.R.L. per la gestione della discarica per rifiuti pericolosi in LOCALITA' ALTA VALLE DEL BRETTEA nel Comune di ASCOLI PICENO (AP);
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3531/GEN del 23/06/2009** della Provincia di Ascoli Piceno è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.11 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e rilasciata contestuale autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli art. 146 e 159 del D.Lgs 22/01/04 n.42, per la realizzazione della terza vasca della discarica;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2055/GEN del 15/07/2011**, ai sensi del D.Lgs 59/2005, è stata approvata la modifica sostanziale al Decreto Regionale n.37/VAA_08 del 31/03/2008 per la realizzazione e gestione della terza vasca per rifiuti pericolosi;
- con **Provvedimento Autorizzativo Unico N.95 del 04/06/2013** del SUAP del Comune di Ascoli Piceno è stata approvata una prima modifica non sostanziale al provvedimento di AIA;
- con **Determinazione N.86 del 23/01/2014** del Settore Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Ascoli Piceno è stata rilasciata alla GETA SRL l'autorizzazione ad una seconda modifica non sostanziale al provvedimento di AIA;
- con **Determinazione N.1813 del 23/09/2014** dello stesso Settore Edilizia ed Attività Produttive del Comune è stata rilasciata alla GETA SRL l'autorizzazione ad una terza modifica non sostanziale al provvedimento di AIA;
- con Decreti del Presidente della Provincia **N.23 del 19/02/2016** e **N.109 del 29/07/2016** si ordinava, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla GETA SRL di abbancare nella VASCA 3 (lotti II e III) i rifiuti urbani dei comuni della Provincia di Ascoli Piceno (CER 19.12.12, CER 19.05.03, CER 19.05.01, CER 20.02.03, CER 20.03.01) nel rispetto delle modalità, tecnico-operative e gestionali, descritte negli elaborati progettuali trasmessi il 10/02/2015 (Rel.S1, Tav.01/S1, Tav.02/S1, Tav.03/S1, Tav.04/S1, Tav.05/S1);
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1422 (REG. GEN.) del 28/09/2017** è stata modificata la predetta AIA (consistente nella realizzazione ed esercizio di un sormonto della vasca 1 con rifiuti urbani).

Premesso che:

- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **18/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.29771 del 19/12/2018) istanza per procedimento unico VIA/AIA per il progetto **“AMPLIAMENTO DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO GETA”**;
- la stessa GETA SRL ha trasmesso documentazione integrativa a mezzo PEC il **30/01/2019** (rif. Prot. Prov. N.2870 del 30/01/2019), il **14/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4344 del 15/02/2019) e il **21/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4912 del 21/02/2019);
- la predetta istanza di AIA e VIA è stata pubblicata sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno per 60 giorni, ai sensi dell'art.23 e dell'art.24 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dal 28/02/2019 al 29/04/2019;
- con **Prot. N.5632 del 28/02/2019** è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art.23, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con

contestuale richiesta dei pareri di competenza ai sensi dell'art.24, comma 4, dello stesso D.Lgs 152/2006;

- il **12/03/2019** sono pervenute le osservazioni del SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO di Prot. N.18241 (rif. Prot. Prov. N.6657 del 12/03/2020);
- il **28/03/2019** sono pervenute le osservazioni del COMUNE DI CASTIGNANO di Prot. N.1751 (rif. Prot. Prov. N.8446 del 29/03/2020);
- con **Prot. N.12438 del 24/05/2019** è stata convocata la conferenza di servizi per il 20/06/2019 (Procedimento di VIA ai sensi art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- il **14/06/2019** (rif. Prot. Prov. N.14278 del 17/06/2019) la GETA SRL ha comunicato il "cambio di amministratore";
- l'ARPAM ha formulato le "osservazioni tecnico ambientali di competenza in merito al procedimento di VIA" di **Prot. N.20756 del 21/06/2019** (rif. Prot. Prov. N.14685 del 21/06/2019);
- con **Prot. N.16873 del 25/07/2019** è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 20/06/2019;
- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **06/08/2019** (rif. Prot. Prov. N.18091 del 20/08/2019) elaborati integrativi a seguito della predetta conferenza di servizi;
- la stessa GETA SRL con nota del **02/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.18835 del 03/09/2019) ha sollecitato la convocazione di una nuova conferenza di servizi;
- con **Prot. N.18997 del 05/09/2019** le stesse integrazioni sono state trasmesse agli enti competenti;
- con **Prot. N.23002 del 06/11/2019** è stata convocata la conferenza di servizi per il 14/11/2019 (Procedimento di AIA ai sensi art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- con **Prot. N.25892 del 17/12/2019** è stato trasmesso il verbale della stessa conferenza di servizi con contestuale richiesta di integrazioni;
- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **16/01/2020** (rif. Prot. Prov. N.1140 del 20/01/2020) elaborati integrativi a seguito della conferenza di servizi del 14/11/2019;
- la GETA SRL ha trasmesso a mezzo PEC il **16/06/2020** (rif. Prot. Prov. N.9830 del 16/06/2020) elaborati integrativi (PD_rel_00_rev.2 e PD_REL_03_REV.1).

Considerato che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.343 del 12/03/2020, del Settore Tutela Ambientale, è stato disposto il riesame dei procedimenti in corso in materia di AIA e VIA (Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), individuando (dal 16/03/2020) un nuovo responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;
- con avviso di **Prot. N.12213 del 20/07/2020** è stata indetta una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire i pareri definitivi degli enti in indirizzo;
- con avviso **Prot. N.17130 del 13/10/2020** è stata indetta per il giorno 22/10/2020 una conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i., come previsto con l'avviso di Prot. N.12213 del 20/07/2020;
- con **Prot. N.18190 del 28/10/2020** è stato trasmesso il verbale della predetta conferenza di servizi unitamente a:
 - **Prot. N.4984 del 06/08/2020** (rif. Prot. Prov. N.13319 del 07/08/2020) del Comune di Castignano;
 - Delibera di Giunta del Comune di Ascoli Piceno N.201 del 15/10/2020;
 - **Prot. N.30566 del 22/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.17922 del 22/10/2020) dell'ARPAM.

Preso atto degli elaborati aggiornati (pubblicati sul sito web della Provincia), concordati nella predetta conferenza di servizi, trasmessi dalla GETA SRL a mezzo PEC il:

- **10/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.21124, N.21125, N.21126 del 10/12/2020);
- **15/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.21389 del 15/12/2020);
- **14/01/2021** (rif. Prot. N.874 del 14/01/2021).

Atteso che con **Prot. N.1237 del 20/01/2021** è stata indetta una conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.

Preso atto dei seguenti pareri pervenuti ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990:

- **Prot. N.3479 del 17/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3651 del 18/02/2021) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- **Prot. N.5374 del 19/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3841 del 19/02/2021) dell'ARPAM.

Atteso che con **Prot. N.5053 del 08/03/2021** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **18/03/2021**, al fine di acquisire i pareri delle restanti autorità competenti, come previsto con l'avviso di Prot. N.1237 del 20/01/2021.

Atteso che alla conferenza di servizi del **18/03/2021**, alle ore 10.00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet (in relazione alle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19):

Franco Caridi	Provincia Settore Tutela Ambientale	Dirigente
Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale	Funzionario P.O.
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale	Responsabile del procedimento
Fabio Polini	Comune di Castignano	Sindaco
Francesco Zilio	GETA SRL	Direttore tecnico
Leonardo Filippucci	GETA SRL	Legale gestore
Giuliano Tartaglia	CIA CONSUL	Consulente
Marco Tartaglia	CIA CONSUL	Consulente
Fiorenzo Mancini	CIA CONSUL	Consulente

Sono ammessi a partecipare alla conferenza come uditori:

Antonio Alfonsi	Associazione Tutela del Bretta (dalle 10:30)
Cristina Farnesi	Comitato Civico Ci RifiutiAmo

Non sono pervenuti e non hanno fatto pervenire i pareri di competenza:

- ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
- ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- REGIONE MARCHE - P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno

Il Dott. Caridi introduce i lavori della conferenza di servizi.

Il Dott. Giantomassi propone di procedere con il seguente ordine:

- 1) Iter procedimentale
- 2) Descrizione progetto
- 3) Riscontro richiesta del Comune di Castignano in merito alla legittimità dell'istanza in premessa
- 4) Applicazione del PRGR (Paragrafo 12.4)
- 5) Prescrizioni parere ARPAM Prot. N.5374 del 19/02/2021
- 6) Osservazioni del Comune di Ascoli Piceno di Prot. N.18241 del 12/03/2019
- 7) Osservazioni del Comune di Castignano di Prot. N.1751 del 28/03/2019
- 8) Autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs 42/2004)

1) Iter procedimentale

Si evidenzia che:

- la GETA SRL ha presentato il **18/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.29771 del 19/12/2018) istanza per procedimento unico VIA/AIA per il progetto "**AMPLIAMENTO DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO GETA**";

- la predetta istanza di AIA e VIA è stata pubblicata sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno per 60 giorni, ai sensi dell'art.23 e dell'art.24 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dal 28/02/2019 al 29/04/2019;
- con **Prot. N.5632 del 28/02/2019** è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art.23, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con contestuale richiesta dei pareri di competenza ai sensi dell'art.24, comma 4, dello stesso D.Lgs 152/2006;
- non è stato chiesto e non è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*" (PAUR);
- nessuno dei soggetti che hanno partecipato al procedimento, hanno rappresentato la necessità di riformare lo stesso ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- trattasi di un aspetto formale e non sostanziale in quanto sia nel procedimento di PAUR ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che nel procedimento unico VIA/AIA ai sensi degli artt.23 e 24 (VIA) ed art. 29-nonies dello stesso D.Lgs, vengono esaminati tutti gli aspetti tecnici, e si procede al rilascio di un provvedimento finale unico.

Il Sindaco di Castignano fa presente che prende atto di quanto detto dal Dott. Giantomassi e che si riserva di formulare osservazioni in seguito.

2) Descrizione progetto

Il POLO ECOLOGICO della GETA SRL comprende:

- D15 "deposito preliminare" di rifiuti pericolosi
- D15 "deposito preliminare" di rifiuti non pericolosi
- D9 "impianto di trattamento chimico-fisico di stabilizzazione e solidificazione"
- D1 "sormonto vasca 1 con RSU"
- D1 "discarica 3".

Inizia a partecipare ai lavori della conferenza il dott. Angelo Recchi della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e cave e miniere del Servizio TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO della Regione MARCHE.

La modifica proposta è inerente l'ampliamento della Discarica 3.

Le modifiche previste consistono in:

- sormonto del sub-lotto I+II-A con abbancamento rifiuti pericolosi di 32.751 m³;
- riduzione dello spessore del capping ai valori previsti dalla normativa vigente;
- riprofilatura del colmo rifiuti;
- ultimazione dell'argine in terre rinforzate sul lato nord della discarica;
- rinuncia ad abbancare i codici:
EER 080413* ("*fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*")
EER 190209* ("*rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose*")

Si richiama che:

- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2055/GEN del 15/07/2011**, ai sensi del D.Lgs 59/2005, è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione e gestione della "*DISCARICA 3*" come modifica sostanziale al Decreto Regionale n.37/VAA_08 del 31/03/2008.
- sono state apportate modifiche non sostanziali alla stessa autorizzazione:
 - con **Provvedimento Autorizzativo Unico N.95 del 04/06/2013** del SUAP del Comune di Ascoli Piceno;
 - con **Determinazione N.86 del 23/01/2014** del Settore Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Ascoli Piceno;
 - con **Determinazione N.1813 del 23/09/2014** dello stesso Settore Edilizia ed Attività Produttive del Comune;
- con Decreti del Presidente della Provincia **N.30 del 12/02/2015**, **N.23 del 19/02/2016** e **N.109 del 29/07/2016** si ordinava, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla GETA SRL di

abbancare nella VASCA 3 (**lotti II e III**) i rifiuti urbani dei comuni della Provincia di Ascoli Piceno (CER 19.12.12, CER 19.05.03, CER 19.05.01, CER 20.02.03, CER 20.03.01) nel rispetto delle modalità, tecnico-operative e gestionali, descritte negli elaborati progettuali trasmessi il 10/02/2015 (Rel.S1, Tav.01/S1, Tav.02/S1, Tav.03/S1, Tav.04/S1, Tav.05/S1);

- l'abbancamento dei rifiuti urbani nel sub-lotto III della discarica (vasca) 3 è stata presentata apposita soluzione progettuale di adeguamento dell'impianto, "*sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi all'interno di discarica per rifiuti pericolosi*", nel rispetto di quanto stabilito all'art.8, comma 3 del DM 27/09/2010;
- il conferimento dei RSU nei sub-lotti III e II-B è terminato a settembre 2016.

Riguardo l'abbancamento dei rifiuti speciali:

- si è concluso l'abbancamento nel sub-lotto IV
- è in corso l'abbancamento dei rifiuti nel sub-lotto **I+II-A**.

3) **Riscontro richiesta del Comune di Castignano in merito alla legittimità dell'istanza in premessa**

Nella conferenza di servizi del 22/10/2020 (Prot. N.18190 del 28/10/2020) il Comune di Castignano ribadiva la necessità di verificare "*la capacità giuridica di contrarre con le pubbliche amministrazioni del vecchio Amministratore di Geta e se agli atti della Provincia era stato presentato qualche documento in merito visto che la stessa Ditta solo a giugno 2019 ha comunicato il cambio di Amministratore pertanto molto tempo dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione in oggetto*".

Si evidenzia che:

- da una verifica effettuata all'Ufficio Casellario Giudiziale del Tribunale di Ascoli Piceno (Certificato N.5520/2020/R) si desume che la sanzione accessoria della "*incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di anni 1*" decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal **17/04/2019**;
- la GETA SRL ha trasmesso l'istanza per procedimento unico VIA/AIA per il progetto "AMPLIAMENTO DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO GETA" alla Provincia a mezzo PEC il **18/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.29771 del 19/12/2018);
- la stessa GETA SRL ha trasmesso documentazione integrativa a mezzo PEC il **30/01/2019** (rif. Prot. Prov. N.2870 del 30/01/2019), il **14/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4344 del 15/02/2019) e il **21/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4912 del 21/02/2019);
- il **14/06/2019** (rif. Prot. Prov. N.14278 del 17/06/2019) la GETA SRL ha comunicato il "cambio di amministratore" dal 10/06/2019.

La GETA SRL ha presentato una memoria in merito alle predette osservazioni del Comune di Castignano, inoltrate dallo scrivente Settore allo stesso Comune con Prot. N.1302 del 20/01/2021.

Il Sindaco del Comune di Castignano dichiara di non aver preso visione della nota di Prot. N.1302 del 20/01/2021, e chiede chiarimenti in merito alla stessa comunicazione.

Giantomassi chiarisce che al Comune di Castignano con il predetto Prot. N.1302 del 20/01/2021, è stata trasmessa la memoria della GETA S.r.l. sulla capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione del suo legale rappresentante, non pubblicata naturalmente sul sito della Provincia. Il Dott. Caridi non essendoci controdeduzioni su questo punto decide di proseguire nella disamina dei punti successivi.

4) **Applicazione del PRGR (Paragrafo 12.4)**

Si premette che la REGIONE MARCHE - PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere ha precisato con **Prot. N.1255603 del 03/11/2020** (rif. Prot. Prov. N.18630 del 03/11/2020) "*che in merito al procedimento in oggetto, preme ricordare che questa Struttura, afferente al Servizio tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta regionale, in virtù delle funzioni delegate, non riveste competenze nell'ambito di procedimenti in carico a codesta autorità competente ai sensi degli articoli di legge richiamati. È pertanto opportuno, già da ora e per il futuro, dare conto nei verbali che la convocazione della scrivente avviene con la sola finalità di consentire il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni delegate e che nessun parere è dovuto per specifica competenza.*"

Rimane tacito che, nel garantire la prosecuzione dell'ormai consolidato rapporto di collaborazione istituzionale, si rimane a disposizione per fornire su richiesta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni necessario contributo di carattere generale che, benché decontestualizzato rispetto al merito di specifici procedimenti in itinere, possa in essi rivestire una diretta utilità a vantaggio del percorso istruttorio."

Pertanto con nota dello scrivente Settore di **Prot. N.5051 del 08/03/2021** è stato chiesto alla stessa PF regionale "nello spirito dell'ormai consolidato rapporto di collaborazione istituzionale, un contributo di carattere generale sull'applicazione del paragrafo 12.4 del PRGR per gli ampliamenti in deroga ai criteri localizzativi dello stesso PGRG, alla luce dell'orientamento del TAR Marche e del Consiglio di Stato". Giova infatti ricordare che:

- la Sentenza del Consiglio di Stato N.4543/2020 (per la riforma della Sentenza del TAR Marche n.136/2019), relativa al SORMONTO I (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1422 (REG. GEN.) del 28/09/2017) ha precisato che: "12.2 Va poi escluso che l'intervento per cui è causa costituisca ampliamento soprasoglia, per il quale pure il limite sarebbe applicabile, in base ad una corretta interpretazione del relativo concetto, ovvero dell'ampliamento "in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente" ai sensi del Piano. Il Collegio ritiene in proposito di condividere l'interpretazione data dal Giudice di I grado per implicito nella sentenza impugnata ed esplicitamente nella sentenza TAR Marche sez. I 10 agosto 2018 n.543, pronunciata su un caso identico, che richiama la già citata 5 febbraio 2018 n.91: per opera esistente deve intendersi il complesso delle vasche e delle altre componenti di una discarica, quale risulta autorizzata e in attività al momento dell'entrata in vigore del Piano 2015, e su questo valore va calcolato l'ampliamento risultante dal singolo progetto; se tale ampliamento risulta contenuto entro il 30% della volumetria preesistente, può essere autorizzato anche in deroga alla distanza minima di 2000 metri dai centri abitati".
- il TAR Marche nella stessa Sentenza 136/2019 ha ribadito il principio (non censurato dal Consiglio di Stato) che "il criterio della distanza dai centri abitati non si applica in presenza di modifiche "interne" alla discarica (ossia che non prevedono l'estensione dell'impianto al di fuori della superficie già autorizzata).

Alle 10:30 si collega il Sig. Antonio Alfonsi dell'Associazione Tutela del Bretta.

Si evidenzia che dalla documentazione prodotta ("Elaborato esplicativo in merito alla soglia del 30% prevista dal Par. 12.4 del PRGR") risultano i seguenti volumi autorizzati:

VASCA 1	125.000 m ³	Deliberazione Regione Marche N.2811 del 16/11/1998
VASCA 2	92.176 m ³	Determina N.5633/GEN del 08/10/2007
VASCA 3	160.000 m ³	Determina N.2055/GEN del 15/07/2011
TOTALE	377.176 m³	<i>Volumetria totale autorizzata prima del 2015</i>

SORMONTO VASCA 1	77.400 m ³	Titolo SUAP N.1525 del 30/05/2018 (PD_REL_05 Rev.0 Luglio 2016)
AMPLIAMENTO VASCA 3	32.751 m ³	Ampliamento richiesto
TOTALE AMPLIAMENTO	110.151 m³	
Soglia %	29,20 %	

Si evidenzia che nella Determina N.5633/GEN del 08/10/2007 il volume autorizzato complessivo della VASCA 2 è di 92.176 m³.

Si precisa che il volume del "SORMONTO VASCA 1" riportato nell'elaborato PD_REL_05 Rev.0 Luglio 2016 "Calcolo dei volumi" è 77.400 m³, che è stato approssimato a 80.000 m³, tale approssimazione è stata riportata nel provvedimento autorizzativo finale (Titolo SUAP N.1525 del 30/05/2018).

Si preciserà, nell'eventuale provvedimento finale, che il volume autorizzato per il "SORMONTO VASCA 1" è 77.400 m³.

Volendo assumere ad ogni modo il volume di 80.000 m³, la soglia complessiva degli ampliamenti ("SORMONTO VASCA 1" e "Ampliamento VASCA 3") è del 29,89%.

Dai volumi autorizzati, sopra dettagliato, si evince il rispetto della soglia del 30% prevista dal Paragrafo 12.4 del PRGR e pertanto l'ampliamento richiesto è autorizzabile in deroga ai criteri localizzativi dello stesso PRGR.

L'Avv. Filippucci precisa che la Ditta ha presentato gli elaborati tecnici sopra descritti e quindi a questi fa riferimento, pertanto si riserva di intervenire eventualmente dopo gli interventi della Regione e del Comune di Castignano.

Il Sindaco del Comune di Castignano precisa che per il progetto in esame bisognerebbe attenersi alla Sentenza del TAR emessa per la "VASCA 4" senza fare riferimento ad altre sentenze, e anticipa che in caso contrario il Comune di Castignano farà sicuramente ricorso.

Il Sindaco ribadisce *"il parere negativo su questo progetto per diversi aspetti, perché la discarica è stata già utilizzata anche per lo stoccaggio degli RSU e quindi la sua capacità abbancativa si è avviata all'esaurimento tanto da dover far presentare alla GETA una richiesta di ampliamento di cui oggi è indetta la conferenza dei servizi affinché venga autorizzata dalla Provincia, ma tale azione la giustizia amministrativa con la sentenza n.543 del 10/08/2018 ha affermato che sull'interesse dell'impianto la capacità abbancativa ha raggiunto il limite massimo consentito dalla legge pertanto ribadisce che sull'impianto si continua ad operare a seguito di ordinanze presidenziali in emergenza ma che contrastano nettamente con la nuova disciplina delle deroghe come è stato ribadito nel nuovo D.Lgs n.121/2020. Tale decreto è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'art.15 della legge 4 ottobre 2019 n.117 per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2018) che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della suddetta direttiva"*.

Prende la parola il dott. Angelo Recchi della Regione Marche: *La provincia ci ha chiesto una interpretazione autentica rispetto al profilo che si delinea in attuazione del Piano Regionale tenendo conto delle espressioni a livello giurisprudenziale, ma questo noi non siamo in grado di farlo perché quello che emerge dalla completa e più ampia ricognizione in sede giurisprudenziale di cui abbiamo noi conto quindi non è solo quello che accade in provincia di Ascoli Piceno, ma quello che accade a livello regionale crea una situazione e una lettura non sempre concorde e quindi problematica se il fine è quello di trovare una percorribilità che sia in coerenza con quelli che erano gli indirizzi e la ratio del Piano regionale. Una interpretazione autentica della delibera amministrativa in questo momento può essere resa esclusivamente con un atto di pari livello, del quale stiamo valutando l'opportunità e la percorribilità, che esprima in maniera inequivocabile quello che noi già abbiamo riferito con pareri ma che sono stati in qualche modo sconfessati o comunque considerati con efficacia diversa alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali in Consiglio di Stato ed in particolare per quello che è stato l'effetto impattato di un pronunciamento relativo ad un impianto di smaltimento in provincia di Ancona. Noi confermiamo la nostra interpretazione o meglio la nostra visione nel momento in cui è stato scritto il Piano che abbiamo confermato con dei provvedimenti in forma di semplice lettera che hanno prodotto degli effetti nei vari iter amministrativi che si sono susseguiti dal 2015 ad oggi e questo per un vincolo di coerenza essendo noi stessi quelli che abbiamo redatto il Piano Regionale e quindi ci siamo fatti interpreti di quello che pensavamo ed abbiamo scritto il piano stesso, questo poi non corrisponde alla lettura che ne è stata data in sede giurisprudenziale e di questo ne prendiamo atto e ve ne diamo informazione affinché nel momento in cui l'Autorità competente va ad assumere degli atti che hanno una efficacia e degli effetti faccia le dovute ed adeguate considerazioni, sempre perché come diceva prima il Dott. Giantomassi noi ci esprimiamo in termini generali e non in relazione allo specifico procedimento che state considerando ora però ci sembrava corretto dare questo elemento di attenzione e di sensibilità rispetto al quadro giurisprudenziale più ampio che in qualche maniera potrebbe andare a riverberare sul procedimento stesso o meglio sulla interpretazione che si dà al Piano Regionale. Confermiamo la lettura del Paragrafo 12.4 quindi l'ampliamento è in deroga ai criteri localizzativi nella misura in cui in termini dimensionali di superficie o in volume sia inferiore o uguale al 30% allo stato autorizzato al momento di entrata in vigore del piano ed il senso di questo limite è in relazione sia ad aspetti di tipo programmatico e quindi dare comunque un orizzonte di vita agli impianti esistenti le cui previsioni sono state fatte ante 2015 ma in vigenza del Decreto legislativo 36 per poter continuare l'attività in*

sito ma in una visione di ampliamento superiore al 30% andare a considerare quelli che sono i criteri localizzativi e quindi tutti i criteri di carattere ambientale ma anche di altro genere previsti dal Piano Regionale, il senso è teniamo conto dell'autorizzazione al momento rilasciata questa può essere ampliata in deroga ai criteri localizzativi per un quantitativo minore o uguale al 30% sia con un'unica richiesta o per richieste successive rispetto al progetto originario dove per originario noi intendiamo quello autorizzato al 2015. Questa rimane la nostra interpretazione fortemente impattata non ultima ma quella più importante è l'accoglimento in sede di Consiglio di Stato la tesi dei ricorrenti nei confronti di una discarica nell'Anconetano, dove il Consiglio di Stato confermando un precedente pronunciamento su cosa considerare come riferimento rispetto al quale calcolare il 30%, non considera il progetto autorizzato al momento dell'entrata in vigore del piano ma il primo progetto approvato in quel sito.

L'avv. Filippucci precisa che i soli riferimenti giurisprudenziali a cui bisogna fare riferimento sono quelli citati nella precedente conferenza dei servizi in base ai quali sono stati redatti gli elaborati tecnici integrativi trasmessi; censura anche il comportamento del Sindaco di Castignano quando dice che si riserverà di dire altro nel proseguo del procedimento sia in riferimento all'aspetto procedurale (PAUR) che in riferimento alla memoria sulla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione del legale rappresentante. La conferenza dei servizi di oggi è finalizzata all'esame di questi documenti che erano stati richiesti alla ditta nella precedente Conferenza dei servizi, quindi la seduta odierna dovrebbe essere quella tendenzialmente conclusiva rispetto alla quale le varie amministrazioni convocate dovrebbero esprimere il proprio parere specialmente in relazione alle integrazioni che sono stata richieste nell'ultima seduta; rispetto a queste integrazioni è stato dimostrato con dovizia di numeri e di riferimenti amministrativi che il progetto che è all'esame oggi della conferenza dei servizi è sotto il limite della soglia del 30% quindi se qualcuno ha da obiettare su questo non è che bisogna fare riferimento a sentenze o casi diversi, ogni sentenza decide un caso concreto e fa stato solo per quel caso specifico e per quel ricorso; una sentenza può essere un principio di diritto e può essere richiamata se pertinente anche in successivi procedimenti però oggi stiamo esaminando uno specifico progetto rispetto al quale è stato presentato uno specifico elaborato che dimostra che si sta sotto la soglia del 30%, su questo bisogna dire se si è d'accordo o non si è d'accordo e se non si è d'accordo per quale motivo, la Ditta non può che riportarsi a quel elaborato. Non rinvegno anche in quello che diceva il dottor Recchi elementi ostativi rispetto a questo discorso, se qualora ci fossero, se la provincia ha inteso nelle parole del dottor Recchi qualche cosa che calato sul caso concreto potrebbe essere ostativo all'accoglimento dell'istanza del progetto che lo faccia presente oggi, perché a nostro avviso non vedo degli elementi ostativi all'approvazione del progetto con specifico riferimento alla questione del 30%.

Prende la parola il Sindaco di Castignano per sottolineare nuovamente che la ditta, a suo giudizio, ha superato abbondantemente il 30% del progetto iniziale e che il Consiglio di Stato ha considerato non il progetto autorizzato al momento dell'entrata in vigore del PRGR ma il progetto iniziale.

Conferma nuovamente l'intenzione del Comune di fare ricorso al TAR.

Il Sindaco ribadisce che il progetto non rispetta le distanze e non rispetta il limite del 30%.

Lamenta poi l'interesse della CIIP SPA per questa vasca e il ricorso alle ordinanze sindacali per emergenza rifiuti, invitando la Regione a esprimersi su quanto può durare una "emergenza". Da ultimo evidenzia che non possono essere concessi continuamente sormonti, è necessario che la Regione ponga un limite.

L'avv. Filippucci dichiara che non intende replicare sul piano politico e prega affinché la conferenza ritorni sul confronto sul progetto.

Il Dott. Caridi interviene invitando tutti a un confronto tecnico moderando i toni, auspicando per il proseguo dei lavori un approccio tecnico, e non politico che non può competere a questo Settore.

Il dott. Caridi ribadisce che nella conferenza di servizi si prende atto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti, che verranno valutati con attenzione, compreso quanto evidenziato dal Comune di Castignano.

Il procedimento è in corso, verranno esaminati gli elementi espressi dalla Regione Marche in relazione al progetto al quale fare riferimento per il calcolo della soglia del 30% e quelli relativi alle

ordinanze presidenziali per l'abbancamento degli RSU in emergenza, con la riserva di verificare tutte le considerazioni emerse in questa conferenza di servizi, compreso l'aspetto della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione del legale rappresentante.

Il Sindaco di Castignano solleva il problema della mancanza di un piano d'ambito che indichi dove individuare le eventuali nuove discariche per abbancare gli RSU.

Il Dott. Caridi fa presente che il TAR Marche si è già espresso su questa problematica affermando che in mancanza di un piano d'ambito sono validi e da considerare i criteri localizzativi del PRGR.

Il Sindaco di Castignano fa presente anche che su quel territorio (del Comune di Ascoli Piceno) ci sono già due discariche.

Giantomassi precisa che il comune di Ascoli si è espresso con Deliberazione di Giunta N.201 del 15/10/2020, delegando l'arch. Galanti a partecipare alla conferenza di servizi.

Prende la parola il dott. Recchi della Regione che conclude la sua partecipazione alla conferenza chiedendo ai partecipanti se ci siano richieste specifiche in merito a questo procedimento, nessuno ha domande da fare il dott. Recchi abbandona i lavori della conferenza.

Prende la parola per la GETA l'ing. Tartaglia Giuliano per precisare che *la ditta contro la sentenza del TAR citata dal Sindaco sulla "VASCA 4" ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che la CIIP sul progetto in esame non ha nessun interesse e che la GETA non ha venduto nulla alla CIIP SPA. Il progetto della "VASCA 0" è un altro progetto e quindi un altro procedimento a parte e che la conferenza dei servizi odierna si deve focalizzare sul progetto in esame senza fare considerazioni diverse su altri argomenti che non riguardano il progetto stesso.*

Giantomassi ribadisce che verranno presi in considerazione solo gli aspetti tecnici riguardanti il progetto di ampliamento in esame e che sono in corso i procedimenti autorizzativi per altre discariche (la "VASCA 0" della GETA e la "VASCA 7" di Ascoli Servizi Comunali), per i quali devono essere presentate le integrazioni, dopodiché si procederà con tutti gli accertamenti del caso di concerto con la Regione Marche e che saranno oggetto di approfondimento nelle rispettive conferenze dei servizi. Giantomassi evidenzia che sull'ipotesi di interessamento della CIIP SPA, sono stati chiesti chiarimenti alla stessa Società, ma ad oggi al Settore non sono stati forniti chiarimenti e dettagli, né tantomeno sono presentate istanze in merito. Nei documenti ufficiali, da ultimo nella relazione di bilancio dello stesso gestore del SII, non è stato comunque specificato quale "Vasca" sia oggetto di interesse della CIIP SPA per lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Il Sindaco di Castignano lascia temporaneamente i lavori della conferenza per impegni istituzionali alle 11:15.

5) Prescrizioni parere ARPAM Prot. N.5374 del 19/02/2021

Giantomassi dà lettura delle conclusioni del parere ARPAM di Prot. N.5374 del 19/02/2021:

"Sulla base di quanto sopra esplicitato, avendo esaminato tutta la documentazione pervenuta in merito relativamente al progetto di modifica sostanziale VIA-AIA - Ampliamento vasca 3 lotti I e IIA per rifiuti pericolosi sita in località Alta Valle del Bretta nel Comune di Ascoli Piceno proposto dalla ditta GETA srl, si rappresenta che lo Studio di Impatto Ambientale è ben presentato. Gli impatti previsti sono accettabili per il sito in esame.

Inoltre, si esprimono valutazioni favorevoli al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere per l'installazione con le seguenti prescrizioni:

- *la copertura giornaliera dei rifiuti deve essere condotta rispettando quanto stabilito dalla ditta nel punto 4.6.3 dell'elaborato VIA_REL_03 rev.3 e nel punto 4.7.3 della relazione PD_REL_01 rev. 2;*
- *deve essere stralciato dall'elenco dei rifiuti ammissibili nella vasca 3 del polo ecologico GETA il codice EER 080115* fanghi acquosi contenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;*
- *per quanto riguarda le deroghe attualmente concesse sull'installazione in merito ai valori di inquinanti massimi accettabili per conferire in discarica, si fa presente che il D.Lgs. 121/2020 prevede entro il 01/07/2022 una riduzione fino a raggiungere al massimo il doppio dei valori*

riportati in tabella 6 dell'Allegato 6 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.. Pertanto, entro tale data devono essere rispettati i nuovi limiti imposti dal legislatore;

- i materiali utilizzati nel capping finale superficiale per la realizzazione dello strato drenante, di altezza pari o superiore a 50 cm in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra la barriera impermeabile, devono avere una permeabilità maggiore di 10^{-5} m/s;
- alle acque di lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei rifiuti, che la ditta intende gestire come rifiuti, deve essere attribuito il codice EER corretto e devono essere messe in deposito temporaneo separatamente da quello previsto per i percolati prodotti dalla discarica;
- nel piano di sorveglianza e controllo rev. 2 può essere stralciato il monitoraggio per la matrice rumore, in quanto ritenuto non necessario.”

La ditta non ha rilievi da fare per i primi tre punti del parere ARPAM, prendendo atto delle rispettive prescrizioni. Per quanto concerne il quarto punto la Ditta fa presente che durante una delle conferenze dei servizi iniziali fu proposto l'utilizzo di un sistema equivalente per il capping che poi non venne preso in considerazione dall'ARPAM. Si conferma la volontà della Ditta di voler adeguare il capping dell'intera discarica a questo sistema equivalente che è già stato autorizzato per una porzione del SORMONTO 1; per quanto riguarda il punto cinque la ditta prendendo atto della prescrizione dell'ARPAM, presenterà un elaborato specifico per l'adeguamento dell'impianto che prevede la realizzazione di un serbatoio ad hoc ed un bacino di contenimento. Per l'ultimo punto la Ditta ripresenterà il PMC senza il monitoraggio relativo alla matrice rumore.

I tecnici della Provincia ritengono che l'utilizzo di un sistema di capping equivalente, uniforme per tutto il complesso GETA, conforme ai parametri tecnici previsti dalla normativa vigente, sia la soluzione più sostenibile dal punto di vista ambientale e che potrà essere valutato successivamente con una modifica ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006.

Si prende atto della soluzione tecnica proposta per le acque di lavaggio delle ruote degli automezzi. Per le modifiche proposte relativamente all'adeguamento alle prescrizioni ARPAM dovranno essere aggiornati gli elaborati progettuali da approvare con l'eventuale provvedimento finale.

Viene data la parola alla signora Fanesi del comitato *Civico Ci RifiutiAmo* che chiede se la provincia abbia valutato i rilievi fatti dall'ARPAM in data 22/05/2019 sui rifiuti conferiti ed in data 06/06/2019 sul percolato nel procedimento in oggetto.

L'avv. Filippucci dichiara che se questi rilievi avessero in qualche modo influenzato l'approvazione di questo nuovo progetto l'ARPAM lo avrebbe fatto presente nel suo parere in quanto successivo ai rilievi citati, ed inoltre questa conferenza sta esaminando un progetto futuro quindi esula dai lavori di questa conferenza la valutazione di queste problematiche che costituirebbero un aggravio del procedimento stesso.

Giantomassi fa presente che il parere conclusivo dell'ARPAM è molto dettagliato ed articolato, ed è stato formulato dopo una fase istruttoria dell'ARPAM durata dodici mesi, ed è un parere favorevole che ha accertato l'accettabilità delle pressioni sull'ambiente del progetto di ampliamento proposto.

In assenza del Sindaco di Castignano i lavori della Conferenza proseguono con l'analisi delle osservazioni del Comune di Ascoli Piceno.

6) Osservazioni del Comune di Ascoli Piceno di Prot. N.18241 del 12/03/2019

Il Comune di Ascoli Piceno con **Prot. N.18241 del 12/03/2019** (rif. Prot. Prov. N.6657 del 12/03/2019) chiedeva chiarimenti in merito all'applicazione del DPR 160/2010 per il procedimento in esame.

Si dà atto che con il riesame del procedimento di **Prot. N.12213 del 20/07/2020** dello scrivente Settore e con la Deliberazione di Giunta N.201 del 15/10/2020, del Comune di Ascoli Piceno, le predette osservazioni si intendono superate.

Rientra alle ore 11:40 in conferenza il Sindaco di Castignano.

7) Osservazioni del Comune di Castignano di Prot. N.1751 del 28/03/2019

Il Comune di Castignano nelle osservazioni, ai sensi dell'art.23, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Prot. N.1751 del 28/03/2019 (rif. Prot. Prov. N.8446 del 29/03/2019) ha evidenziato:

1) *Violazione e falsa applicazione della normativa sulla VIA, in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 1 lett. C) D. 3 aprile 2006 n. 152. Elusione dell'effetto cumulativo.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 lett. C: ai fini del presente decreto si intende per "impatto ambientale l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta a breve ed a lungo termine permanente e temporanea singola e CUMULATIVA, positiva e negativa dell'ambiente inteso come sistema di relazione fra i fattori antropici, naturali chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici in conseguenza dell'attivazione nel territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dimensione, nonché di eventuali malfunzionamenti". Alla luce delle predette disposizioni e comunque della disciplina generale della Valutazione di Impatto Ambientale ne consegue che l'effettuazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno di più procedure di V.I.A. riferite comunque ad unico progetto originario, costituisce violazione della predetta normativa ed elusione del precetto cumulativo della stessa (cfr. Tar Lecce sez. I 113/2011 e CdS sez. V 3000/2916).

2) *Eccesso di potere per carenza dei presupposti di legge e di fatto per l'emanazione dell'A.I.A. e illegittimità consequenziale dell'A.I.A. per i vizi per il procedimento di V.I.A. Si osserva come la V.I.A. individua, descrive e valuta tutti gli impatti diretti ed indiretti di un intervento di tipo progettuale con riguardo diretto agli effetti in grado di incidere in materia negativa e significativa sul bilancio ambientale; l' A.I.A. è finalizzata ad individuare con riguardo ad alcune tipologie di attività produttive, misure di prevenzione e riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, prevedendo prescrizioni idonee a contenere qualsiasi forma di inquinamento secondo le disposizioni di cui all'articolo III del D.Lgs 152/2006.*

3) *Violazione e falsa applicazione del piano regionale gestione rifiuti 2015 approvato con DARC 128 del 14 aprile 2015 paragrafo 12.4 Ambito di applicazione definizione di nuovo impianto di tipologia di modifica all'impianto esistente ed esclusioni. Violazioni e falsa applicazione della direttiva comunitaria art. 13 direttiva 1999/31/CE.*

La normativa regionale e il PRGR 1999 così come aggiornato con DARC n.66 del 2013 che prevedeva al punto 4.2 il criterio localizzativo di 2000 metri di distanza dal centro abitato come fattore totalmente ostativo per la realizzazione di nuovi impianti o ampliamenti di discariche.

L'allegato B tab3 infatti riporta sia per le discariche per i rifiuti non pericolosi che per quelle per i rifiuti pericolosi fattore totalmente escludente "Aree poste a distanza inferiori a 2000 metri dal centro abitato. Le distanze vanno calcolate dal perimetro della discarica al perimetro del centro abitato (argomento ben noto alla Provincia di Ascoli Piceno in cfr. Tar Marche).

4) *Violazione e falsa applicazione del principio di Precauzione ex art. 3 ter D.lgs. 3 aprile 2006/152 e 191 TFUE.*

L'impianto di cui al presente procedimento, presenta una volumetria riservata ai rifiuti speciali che mal si concilia con i dettami dell'art. 8 comma 3 del D.M. 27 settembre 2010.

La valutazione di rischio deve tenere conto dell'incompatibilità dei rifiuti pericolosi già autorizzati, in deroga e, quindi già presenti nel SITO. (cfr CdS sez IV n. 5525/2014; TAR Lazio sez. III n.11328/2016).

Le stesse osservazioni sono state richiamate nel successivo parere di "dissenso" del predetto Comune di **Prot. N.4984 del 06/08/2020** (rif. Prot. Prov. N.13319 del 07/08/2020) che aggiunge:

(...) A conforto delle argomentazioni sopra svolte, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale espresso dal TAR MARCHE con sentenza n. 91/2018 secondo il quale " è ovvio che il dato di partenza su cui calcolare l'incremento del 30% è la capacità abbancativa autorizzata in forza di provvedimenti in essere al momento dell'approvazione del PRGR 2015. In sostanza, la volumetria autorizzata per la singola discarica, al momento dell'entrata in vigore del PRGR 2015 costituisce il limite invalicabile su cui calcolare i futuri incrementi -sotto soglia- per cui i vari ampliamenti che dovessero essere autorizzati nella vigenza del PRGR non possono superare, sommati tra loro, il 30% della superficie e/o della volumetria in attività al momento dell'entrata in vigore del Piano".

Il PRGR 2015 (punto 12.8, pag. 353) precisa che " tutte le distanze individuate così come le fasce di risetto e di tutela introdotte, si intendono misurate dalla recinzione che delimita l'impianto...".
 E' del tutto evidente che per impianto non può intendersi una singola vasca di una discarica già esistente, visto che il PRGR alla precedente tabella 12.4-1 indica come tipologia di impianto la "discarica" e non le sue componenti.

Le disposizioni del PRGR - lette in maniera coordinata- confermano che per "impianto" deve intendersi il complesso delle vasche e delle altre componenti di una discarica (quale risulta autorizzata al momento dell'entrata in vigore del PRGR 2015. Su questo impianto va calcolato l'ampliamento risultante dal singolo progetto, il quale, se risulta contenuto entro il 30% della superficie o della volumetria o della potenzialità preesistenti, può essere autorizzato.

Si ribadisce che tale progetto di ampliamento sostanziale, in base al PRGR del 2015, è precluso, in quanto la distanza fra la recinzione della discarica e il centro abitato di Ripaberarda è inferiore a metri 2000, (cfr TAR MARCHE Sent. 91/2018)."

Con riferimento alle osservazioni del Comune di Castignano Prot. N.1751 del 28/03/2019:

- 1) Nel parere di Prot. N.5374 del 19/02/2021 ARPAM ha ritenuto che "Gli impatti previsti sono accettabili per il sito in esame";
- 2) Nello stesso parere ARPAM di Prot. N.5374 del 19/02/2021, è stato esplicitato che "Gli impatti previsti sono accettabili per il sito in esame" e ritenuto il Piano di sorveglianza e controllo "adeguato".
- 3) Si ribadisce quanto esplicitato in precedenza in merito alla "Applicazione del PRGR (Paragrafo 12.4)"
- 4) Si ribadisce l'esito favorevole dell'istruttoria ARPAM di cui al parere di Prot. N.5374 del 19/02/2021.

Giantomassi richiama che l'art.8, comma 3, del DM 27/9/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005) stabilisce che "Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi".

Nella VASCA 3 sono stati abbancati rifiuti urbani in forza delle Ordinanze Presidenziali richiamate in premessa nei lotti sub-lotti III e II-B (terminato a settembre 2016 data confermata dalla ditta), mentre l'ampliamento consiste nel sormonto dei sub-lotti I+II-A.

L'abbancamento dei rifiuti urbani nella DISCARICA 3 è stata presentata apposita soluzione progettuale di adeguamento dell'impianto, "sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi all'interno di discarica per rifiuti pericolosi", nel rispetto di quanto stabilito all'art.8, comma 3 del DM 27/09/2010, già valutata e non oggetto del presente procedimento.

8) Autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs 42/2004)

Nella conferenza di servizi del 22/10/2020 (Prot. N.18190 del 28/10/2020) l'Arch. Galanti nel confermare la posizione del Comune di Ascoli Piceno espressa nella Deliberazione di Giunta N.201 del 15/10/2020 ha chiesto, ai fini istruttori dell'istanza in oggetto, di integrare la documentazione tecnica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica in considerazione del fatto che l'ambito della discarica n.3, all'interno del quale sono individuate alcune vasche di coltivazione, è interessato dal vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 derivante dalla presenza del torrente Bretta.

La GETA SRL ha prodotto di conseguenza la seguente documentazione (pubblicata sul sito web della Provincia):

P01	AP_REL_01	Rev.0	Relazione tecnica illustrativa (Dicembre 2020)
P02		Rev.0	Istanza paesaggistica (Dicembre 2020)
P03		Rev.0	Modello titolari (Dicembre 2020)
P04		Rev.0	Modello tecnico incaricato (Dicembre 2020)
P05		Rev.0	Scheda tipo B - Relazione paesaggistica (Dicembre 2020)
P06		Rev.0	Quadro riepilogativo documentazione allegata (Dicembre 2020)
P07		Rev.0	Modulo assolvimento imposta bollo (Dicembre 2020)
P08		Rev.0	Ricevimento pagamento oneri (Dicembre 2020)

P09	AP_EG_01	Rev.0	Inquadramento su CTR (Dicembre 2020)
P10	AP_EG_02	Rev.0	Inquadramento su foto satellitare (Dicembre 2020)
P11	AP_EG_03	Rev.0	Estratto di mappa catastale (Dicembre 2020)
P12	AP_EG_04	Rev.0	Estratto di PRG (Dicembre 2020)
P13	AP_EG_05a	Rev.0	Estratto da cartografia PPAR (Dicembre 2020)
P14	AP_EG_05b	Rev.0	Estratto da cartografia PPAR (Dicembre 2020)
P15	AP_EG_06	Rev.0	Planimetria e sezioni di conforto (Dicembre 2020)

Il responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariani, informa che il Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso con **Prot. N.20743 del 11/03/2021** (rif. Prot. Prov. N.5379 del 12/03/2021) la “*Relazione illustrativa degli accertamenti di cui all’art. 146, comma 7, del Decreto Legislativo 42/2004*”, pubblicata sul sito web della Provincia, firmata digitalmente dal Dirigente, Arch. Ugo Galanti.

Si prende atto delle conclusioni favorevoli della stessa.

Giantomassi dà lettura delle conclusioni della predetta Relazione:

“3. SISTEMA VINCOLISTICO

3.1. VINCOLI: *Intervento SOTTOPOSTO a Vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1 lett. c) del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i. (VINCOLO TORRENTE BRETTEA e le relative sponde o piedi degli argini per un fascia di m. 150 ciascuna);*

3.2. verifica circa la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici:

a) In relazione alla compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico si rileva che per forma, dimensione e tipologia, l’intervento proposto non intacca il valore paesaggistico della zona sottoposto a vincolo;

b) In relazione alla congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico si rileva che vengono utilizzati materiali e finiture compatibili con le prescrizioni del vincolo;

4. NOTE E VALUTAZIONI:

L’intervento consiste nella modifica dell’impianto “discarica 3” GETA srl, consistenti nella riprofilatura del corpo discarica e relativo capping, da singola pendenza a doppia pendenza (schiena d’asino) e incremento quota di colmo dello stesso.

Il principale effetto conseguente alla realizzazione dell’intervento è di carattere visivo: la configurazione finale della discarica alla fine della fase di coltivazione avrà forma e altezza differenti rispetto a quanto previsto dal progetto iniziale, con altezza maggiorata fino ad un massimo di circa 12 m e pendenza non più unica (da sud a nord) ma doppia (a schiena d’asino).

Non si prevedono particolari interventi di mitigazione per l’intervento; stante la sua modesta entità si ritengono sufficienti le misure previste nel progetto di partenza, che vengono di seguito riportate.

Il versante ottenuto al termine della realizzazione del capping definitivo della discarica, sarà modellato in maniera da riprendere le forme naturali delle aree circostanti, in maniera da confondersi con esse.

La prima fase prevedrà l’inerbimento con semina di specie erbacee, tali da proteggere il nuovo versante dall’erosione e da innescare un processo di colonizzazione spontanea del sito, garantendo, nel tempo, un corretto raccordo ecosistemico con il resto dell’area.

Nella seconda fase verranno posti in opera interventi di rinaturalizzazione, mediante la piantumazione di specie arbustive e arboree compatibili con le superfici del terreno e la natura dei luoghi.

Le tipologie e le specie vegetali che verranno utilizzate saranno quelle caratteristiche dell’area.

Le operazioni di impianto verranno differenziate in base alle caratteristiche morfologiche delle zone da sistemare.

L’intervento proposto, che nel suo insieme non comprometterà il valore e la qualità dell’ambito paesaggistico della zona, si ritiene ammissibile dal punto di vista paesaggistico.

Alla luce di tali valutazioni si propone l’accoglimento della domanda avanzata da MANCINI LUCIANA, codice fiscale MNCLCN39A45A462X, nata a ASCOLI PICENO (AP), il 05/05/1939, residente in ASCOLI PICENO, VIA ALESSANDRO PANICHI N.6, CAP 63100, LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta G.E.T.A. S.R.L., P.IVA 00724670674 iscritta alla C.C.I.A.A. di TERAMO (TE), con sede in ANCARANO (TE), CORSO SPALAZZI 7 CAP 64010.”

Richiamato poi che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche con **Prot. N.3479 del 17/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3651 del 18/02/2021) ha espresso *“ai sensi di quanto disposto dall’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., parere favorevole in relazione all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dalla tutela ope legis sopra richiamata”*.

Si ritiene necessario pertanto acquisire l’atto finale, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004, del Comune di Ascoli Piceno.

L’avv. Filippucci ricorda che ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/2006, che si applica anche all’AIA, il provvedimento di approvazione sostituisce anche l’autorizzazione ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004, rappresentando che *questo è stato fatto ed ora dopo così tanto tempo dall’inizio del procedimento si debba chiedere una ulteriore elaborazione di un atto di una amministrazione che comunque è convocata all’interno della conferenza dei servizi e questa Relazione ai sensi del comma 7 dello stesso art. 146 il Comune di Ascoli Piceno l’avrebbe dovuta fare già da un pezzo, l’avrebbe dovuta fare al momento in cui ha sollevato il problema della paesaggistica e sicuramente l’avrebbe dovuta fare l’autorizzazione paesaggistica prima della Conferenza odierna, l’arch. Galanti non ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, non si è presentato alla Conferenza dei Servizi, se la ditta è disposta a tollerare un ulteriore passaggio, ma essendo passati alcuni anni dall’inizio del procedimento valuti la Provincia se è strettamente necessario questo atto da parte del Comune di Ascoli Piceno.*

Il Dott. Caridi, dopo una breve pausa, ravvisando la necessità di un ulteriore approfondimento tecnico, sospende e aggiorna al **01/04/2021**, alle ore **11:00**, la conferenza di servizi (indetta ai sensi dell’art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i.).

Atteso che con **Prot. N.6459 del 29/03/2021** sono state comunicate le modalità di partecipazione alla seduta del 01/04/2021, alle ore 11.0. Sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet (in relazione alle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19):

Franco Caridi	Provincia Settore Tutela Ambientale	Dirigente
Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale	Funzionario P.O.
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale	Responsabile del procedimento
Fabio Polini	Comune di Castignano	Sindaco
Natale Vallone	Comune di Castignano	Legale comune
Francesco Zilio	GETA SRL	Direttore tecnico
Ivan Brandimarte	GETA SRL	Delegato dall’amministratore
Leonardo Filippucci	GETA SRL	Legale gestore
Giuliano Tartaglia	CIA CONSUL	Consulente
Marco Tartaglia	CIA CONSUL	Consulente

Sono ammessi a partecipare alla conferenza come uditori:

Antonio Alfonsi	Associazione Tutela del Bretta
Cristina Farnesi	Comitato Civico Ci RifiutiAmo

Giantomassi informa che il Comune di Ascoli Piceno (Settore 6 SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA) ha rilasciato l’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n.11 del 30/03/2021 (rif. Prot. Prov. N.6706 del 31/03/2021).

Il Dott. Caridi rappresenta che dopo un approfondimento in merito alle due criticità rappresentate nel corso del procedimento ed esplicitate nella seduta del 18/03/2021, il Settore è pervenuto alle conclusioni che saranno illustrate dal Dott. Giantomassi.

9) Legittimità dell’istanza in premessa

Giantomassi informa che sulla base della verifica effettuata all’Ufficio Casellario Giudiziale del Tribunale di Ascoli Piceno (Certificato N.5520/2020/R), si desume che la sanzione accessoria della

“incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di anni 1” decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal 17/04/2019, pertanto alla data del 18/12/2018 l'amministratore della GETA SRL era legittimato a presentare la stessa istanza.

Interviene l'avvocato Vallone il quale rappresenta che “finalmente” anche la Provincia ha in dotazione il certificato del Casellario Giudiziale del Sig. Brandimarte Ivan e quindi non soltanto la dichiarazione della Geta S.r.l. in base alla quale sarebbe soggetto abile a contrarre con la pubblica amministrazione e come si può ben vedere a carico del sig. Brandimarte ci sono a carico cinque procedimenti, anche antecedenti a dicembre 2018 in cui quella sentenza mi fa affermare che il soggetto non può contrarre con la pubblica amministrazione e questo soprattutto in relazione alla visura camerale che non è presente negli atti, trovate quello che è l'inghippo materiale cioè dove GETA è comunque di proprietà esclusiva di Ivan Brandimarte, quindi mancano tutti i requisiti morali al soggetto per poter adire e continuare questa contrattazione con la provincia.

Geta è al 98% di Italgeco S.r.l. e al 2% di Ivan Brandimarte dove Italgeco S.r.l. è nella totalità di Ivan Brandimarte, quindi se Geta è amministrata da soggetto che dal giugno 2019 sostituisce il vecchio amministratore perché interdetto dall'aprile, necessariamente si è fatto il gioco del cavallo: cioè cambiando l'amministratore si può continuare dove vi era un ostacolo. Il signor Brandimarte è un soggetto che non ha i requisiti morali secondo quello che richiede la legge e secondo quello che richiede ANAC cioè i certificati che dovevano essere presenti alla presentazione della domanda stessa, quando il sig. Brandimarte ha fatto domanda ha depositato i suoi progetti e le sue richieste, sono completamente assenti fino a quando il comune di Castignano ha detto ai dirigenti e lo ribadisce ancora oggi che GETA non ha i requisiti morali richiesti da legge per poter farvi decidere su questo progetto presentato da GETA.

Se poi voi questo fatto lo ritenete “acqua” siete nella pienezza dei diritti e poteri legislativi andate avanti, a noi non resta altro, una volta detto agli organi, di andare necessariamente a discutere della carenza dei certificati antimafia che necessariamente dovevano esserci e non c'erano, doveva essere richiesta e visionata di chi fosse GETA ed invece non c'è parvenza, quindi il Comune di Castignano rimane in quelle sue osservazioni sulla onorabilità e moralità del titolare di GETA che non è il suo amministratore e anche su questo punto avremmo da ridire perché dove sono comprovate le conoscenze e le capacità gestionali di una persona che ha oltre 80 anni?

Oltretutto questa progettazione doveva essere fermata sul nascere in quanto è un impianto esistente che è stato autorizzato anche ad abbancare oltre quello che era permesso dalla legge, ha superato abbondantemente il 30% dichiarato dal piano di gestione rifiuti regionale, ma voi continuate su questo fatto qui senza comprendere il perché e quindi il comune di Castignano conferma il suo parere negativo su questo progetto.

Il Dirigente chiede una replica su questo punto da parte dell'avvocato della Ditta.

L'avvocato Filippucci chiede di sapere quale sia il divieto legislativo al rilascio dell'autorizzazione perché si sta parlando di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ma qui non si sta stipulando un contratto, premettendo di non conoscere i particolari del certificato del casellario e della visura camerale comunque non comprende quale sia il riferimento normativo per il quale questo sarebbe ostativo al rilascio di una autorizzazione da parte di una pubblica amministrazione; non siamo in un ambito contrattualistico ma ci muoviamo in un ambito dell'esercizio di un pubblico potere rispetto al quale o ci sono dei criteri normativamente previsti e delle condizioni soggettive che ostano al rilascio di un titolo oppure stiamo parlando di qualcosa di diverso.

L'avv. Vallone ribadisce che c'è una condanna da parte definitiva ma non solo l'ultima perché il casellario del signor Brandimarte ha sei procedimenti pendenti, di cui i primi tre sono stati dichiarati inammissibili in cassazione, il quarto è arrivato ed ha ottenuto la condanna ad un anno di interdizione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Nei tre inammissibili ricorsi alla Cassazione non c'è la sospensione della pena quindi il soggetto a mio parere non ha la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il dott. Caridi prosegue chiarendo che non siamo nell'ambito del codice degli appalti. Comunque, secondo il parere del legale interno all'Ente, al momento della presentazione dell'istanza, l'amministratore della GETA era legittimato a presentare la stessa richiesta di autorizzazione.

Il dott. Caridi richiama sulla necessità di adottare una terminologia tecnica, evitando polemiche e considerazioni non attinenti al procedimento, e fa presente che le approfondite valutazioni effettuate dal Settore sono esclusivamente tecniche e coerenti con il quadro normativo esaminato.

10) Applicazione del PRGR (Paragrafo 12.4)

Giantomassi, su invito del dirigente, rappresenta le conclusioni del Settore in merito all'applicazione del PRGR per il progetto in oggetto.

Precisato che la valutazione tecnica dell'istanza di modifica in premessa non può prescindere dalla Sentenza del Consiglio di Stato N.4543/2020, per la riforma della Sentenza del TAR Marche n.136/2019, relativa al SORMONTO I per lo stesso Polo di Discarica.

Sono stati comunque valutati gli ulteriori pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato menzionati nella seduta del 18/03/2021, in primis la sentenza del TAR Marche 543/2018 richiamata dal Comune di Castignano:

- Le conclusioni della sentenza 543/2018, *“con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai Comuni di Ascoli Piceno e Castignano avverso gli atti autorizzativi della quarta vasca”*, non possono essere estese al progetto in esame, perché relative a un progetto di modifica sostanziale.
- Tuttavia al paragrafo 7.4.5 della stessa si rimarca che *“La discarica Alto Bretta va dunque considerata, nel suo complesso, come discarica attiva quindi la vasca n.4 non può essere qualificata come un nuovo impianto. Tenuto conto che la capacità complessiva delle vasche preesistenti nn.1, 2 e 3 ammonta a circa 337.000 mc e che la vasca n.4 ha una capacità complessiva di 580.000 mc, si è in presenza di un ampliamento superiore al 100% della originaria capacità della discarica.”*
- Nel successivo 7.4.6 della Sentenza 543/2018, ultimo allinea, viene poi precisato che *“il PRGR consente comunque ampliamenti “sotto-soglia”, ossia contenuti entro il 30 % della preesistente capacità dell'impianto di Alto Bretta”*.
- Da evidenziare che al successivo 7.4.7 viene precisato che *“Laddove la Regione ritenesse necessario ampliare impianti già esistenti dovrebbe in parte qua modificare il PRGR 2015, o riducendo in via generale la distanza minima di metri 2000 dai centri abitati oppure prevedendo che in sede autorizzativi le autorità competenti possano caso per caso verificare la possibilità e l'entità di riduzione della predetta distanza. Ma allo stato attuale il PRGR va applicato per come è stato redatto dai competenti uffici ed approvato dal Consiglio Regionale”*.
- Con la stessa Sentenza 543/2018 viene di fatto confermato che il POLO ECOLOGICO GETA va inteso nel suo complesso, come somma delle DISCARICHE 1, 2 e 3.

Pur in presenza della Sentenza del Consiglio di Stato N.5766/2020, peraltro riferita a un altro sito (Discarica *“La Cornacchia”* in Provincia di Ancona) e con un iter autorizzativo più complesso, si deve ritenere prevalentemente l'orientamento della Sentenza del Consiglio di Stato N.4543/2020 (decisa successivamente alla 5766/2020 e riferita al polo in oggetto).

Tuttavia nella stessa Sentenza N.5766/2020 viene ribadito il concetto che:

- *“Pur contemplando la primaria esigenza di contenere il consumo di suolo, la norma in questione è tuttavia assolutamente chiara ed inequivoca nel senso di declinare il bilanciamento degli interessi a favore del principio della sostenibilità degli impatti negativi. La riprova è contenuta nell'ultimo alinea del paragrafo, che specifica – qualora ve ne fosse stato bisogno e al precipuo scopo di evitare abusi ed applicazioni strumentali del criterio – che “Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario”;*
- *“La discarica è considerata esaurita esclusivamente con riferimento al raggiungimento delle quote dei profili autorizzati di progetto e non al raggiungimento di determinati quantitativi di rifiuti autorizzati”*.

Giova richiamare la Sentenza 136/2019 del TAR Marche e in particolare il paragrafo 9.4:

(...) Va poi aggiunto che presso la discarica di Alto Bretta sono già allocati r.s.u. provenienti dal territorio provinciale e ciò per effetto di decreti emergenziali del Presidente della Provincia che il TAR, con la sentenza n. 669/2016, ha ritenuto legittimi.

E' vero che si è trattato di conferimenti disposti extra ordinem, ma questo non è dirimente ai fini che qui interessano.

D'altra parte, non si può negare che - fatti sempre salvi gli esiti del procedimento di V.I.A./A.I.A. - dal punto di vista ambientale sia più conveniente l'intervento che mira al massimo sfruttamento della capacità di impianti già esistenti rispetto ad iniziative di progettazione di nuovi impianti (i quali, come è noto, sono spesso oggetto di impugnazione sin dalla fase pianificatoria e dunque non sono di agevole ed immediata realizzabilità).

Questo, però, non vuol dire che gli impianti esistenti possano essere ampliati all'infinito, e ciò sia per ragioni legate agli esiti della valutazione di impatto ambientale, sia per effetto dei criteri localizzativi di cui al vigente P.R.G.R. (per come gli stessi sono stati interpretati da questo Tribunale nelle sentenze dianzi richiamate)."

L'inciso richiamato del TAR risponde alle preoccupazioni del Comune di Castignano, in merito al fatto che gli impianti esistenti non possono essere "ampliati all'infinito".

Da quanto sopra valutato e considerato, tenuto conto:

- della posizione della Regione Marche ribadita il 18/03/2021: "Confermiamo la lettura del Paragrafo 12.4 quindi l'ampliamento è in deroga ai criteri localizzativi nella misura in cui in termini dimensionali di superficie o in volume sia inferiore o uguale al 30% allo stato autorizzato al momento di entrata in vigore del piano ed il senso di questo limite è in relazione sia ad aspetti di tipo programmatico e quindi dare comunque un orizzonte di vita agli impianti esistenti le cui previsioni sono state fatte ante 2015 ma in vigenza del Decreto legislativo 36 per poter continuare l'attività in sito ma in una visione di ampliamento superiore al 30% andare a considerare quelli che sono i criteri localizzativi e quindi tutti i criteri di carattere ambientale, ma anche di altro genere, previsti dal Piano Regionale, il senso è teniamo conto dell'autorizzazione al momento rilasciata questa può essere ampliata in deroga ai criteri localizzativi per un quantitativo minore o uguale al 30% sia con un'unica richiesta o per richieste successive rispetto al progetto originario dove per originario noi intendiamo quello autorizzato al 2015";
- in assenza di un pronunciamento esplicito del Consiglio Regionale delle Marche (il PRGR è stato approvato con Delibera di Consiglio) si deve tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale, in particolare di quello relativo allo stesso corpo di discarica;
- si deve pertanto considerare come progetto originario quello che risulta autorizzato al 2015 e richiamato al precedente punto 4:

DISCARICA 1	125.000 m ³	Deliberazione Regione Marche N.2811 del 16/11/1998
DISCARICA 2	92.176 m ³	Determina N.5633/GEN del 08/10/2007
DISCARICA 3	160.000 m ³	Determina N.2055/GEN del 15/07/2011
TOTALE	377.176 m³	<i>Volumetria totale autorizzata prima del 2015</i>

- la modifica oggetto del presente procedimento può essere concessa sia perché l'istruttoria tecnica ha dimostrato che gli "impatti previsti sono accettabili per il sito in esame" sia perché la modifica proposta è in linea con le previsioni del PRGR e il recente orientamento giurisprudenziale;
- la modifica prevista consiste in:
 - sormonto del sub-lotto I+II-A con abbancamento rifiuti pericolosi di 32.751 m³;
 - riduzione dello spessore del capping ai valori previsti dalla normativa vigente;
 - riprofilatura del colmo rifiuti;
 - ultimazione dell'argine in terre rinforzate sul lato nord della discarica;
 - rinuncia ad abbancare i codici:
 - EER 080413* ("fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici altre sostanze pericolose")
 - EER 190209* ("rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose")

Si prende pertanto atto per il progetto "AMPLIAMENTO DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO GETA":

- delle conclusioni favorevoli dell'istruttoria tecnica relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- che dai volumi autorizzati, come dettagliato al precedente punto 4, si deduce il rispetto della soglia del 30% prevista dal Paragrafo 12.4 del PRGR e pertanto l'ampliamento richiesto è autorizzabile in deroga ai criteri localizzativi dello stesso piano, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di cui alla Sentenza 136/2019 del TAR Marche e della Sentenza del Consiglio di Stato N.4543/2020.

11) Conclusioni conferenza di servizi

a) Preso atto dei pareri favorevoli di:

- **Prot. N.3479 del 17/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3651 del 18/02/2021) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- **Prot. N.5374 del 19/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3841 del 19/02/2021) dell'ARPAM.

b) Preso atto del parere negativo del Comune di Castignano, confermato dall'Avv. Vallone.

c) Dato per acquisito, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., il parere favorevole del Comune di Ascoli Piceno anche in considerazione delle conclusioni dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n.11 del 30/03/2021, della *"Relazione illustrativa degli accertamenti di cui all'art.146, comma 7, del Decreto Legislativo 42/2004"* di Prot. N.20743 del 11/03/2021 (rif. Prot. Prov. N.5379 del 12/03/2021) e della Deliberazione di Giunta N.201 del 15/10/2020 che ha deliberato tra l'altro (al punto 3) *"di ritenere compatibile l'intervento progettuale proposto con l'interesse pubblico generale, evidenziando i seguenti aspetti:*

- *si rileva la necessità di un approfondimento in relazione alla valutazione della soglia percentuale di ampliamento della discarica, di cui alla autorizzazione N.2055/Gen del 15/07/2011 e nella contestuale valutazione dei quantitativi di modifica sostanziale o ampliamento anche con riferimento al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti;*
- *è stata verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'area di localizzazione della nuova vasca, avente la seguente destinazione "Altre Aree per Servizi ed Attrezzature" (Art. 36 N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale);*
- *è stata verificata, attraverso una relazione previsionale acustica redatta dalla Ditta, la compatibilità dei livelli sonori dalle attività connesse alla realizzazione e alla gestione dell'ampliamento della discarica 3 del Polo Ecologico GETA S.R.L., con i limiti imposti dal vigente Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Ascoli Piceno, in cui l'area è identificata in classe II "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale";*
- *per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale connessi alla realizzazione dell'intervento, si rimanda agli accorgimenti e/o prescrizioni che saranno eventualmente dettate dagli organismi tecnici competenti in materia (ASUR ed ARPAM);*

Si precisa che le richieste di cui alla stessa Deliberazione Comunale:

- del primo allinea è stata verificata come dettagliato al punto 4) del presente verbale, tra l'altro l'elaborato richiesto nella conferenza di servizi del 22/10/2020 (*"Elaborato esplicativo in merito alla soglia del 30% prevista dal Par. 12.4 del PRGR"*) è stato portato a conoscenza dello stesso Comune con Prot. N.1237 del 20/01/2021;
- dell'ultimo allinea è stato acquisito il parere di Prot. N.5374 del 19/02/2021 dell'ARPAM.

d) Si intendono acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., i pareri favorevoli di:

- ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
- ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- REGIONE MARCHE - P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno

La conferenza di servizi si conclude pertanto alle ore 11:40, favorevolmente al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il progetto *"AMPLIAMENTO DISCARICA 3 DEL POLO ECOLOGICO GETA"*;

- della modifica ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione in oggetto;
- dell'autorizzazione paesaggistica (art.146 del D.Lgs 42/2004) ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in considerazione dell'atto del Comune di Ascoli Piceno n.11 del 30/03/2021.

La GETA SRL deve presentare alla Provincia entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, gli elaborati aggiornati in considerazione del parere di Prot. N.5374 del 19/02/2021 dell'ARPAM. Si chiede, al fine di razionalizzare e armonizzare il provvedimento finale nella parte di approvazione degli stessi elaborati, di inserire come appendici delle relazioni di progetto, AIA e/o VIA:

Relazione integrativa a seguito della CdS del 14.11.19 (Gennaio 2020)	Rev.0
Relazione di risposta a "Osservazioni tecnico ambientali di competenza in merito al procedimento di VIA" di ARPAM (Agosto 2019)	Rev.0
Ulteriori chiarimenti ad ARPAM relativi allo Studio di Impatto Ambientale (Gennaio 2020)	Rev.0
Considerazione controllo piezometri (Dicembre 2020)	Rev.0
Relazione integrativa (Dicembre 2020)	Rev.0
Relazione risposta ARPAM (Dicembre 2020)	Rev.0

Giantomassi precisa da ultimo che il *Piano di sorveglianza e controllo* e il *Piano di monitoraggio e controllo* aggiornati secondo le indicazioni di ARPAM, costituiranno parte integrale e sostanziale dell'AIA.

F.to Dott.ssa Giulia Mariani
F.to Dott. Gianni Giantomassi

Il Dirigente
Dott. FRANCO CARIDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.